

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

44

MARIA LUISA TUFANO, SARA PUGLIESE, MARIA CONCETTA D'ARIENZO
(a cura di)

Sovranazionalità e sovranismo in tempo di COVID-19



M.L. TUFANO S. PUGLIESE M. D'ARIENZO (a cura di) Sovranazionalità e sovranismo in tempo di COVID-19



€ 38,00



CACCUCCI EDITORE
BARI

Il presente volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope

In copertina:
Antonio CARRACCI, *Il ratto d'Europa*

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

————— 44 —————

MARIA LUISA TUFANO, SARA PUGLIESE,
MARIACONCETTA D'ARIENZO
(a cura di)

SOVRANAZIONALITÀ E SOVRANISMO
IN TEMPO DI COVID-19



CACUCCI
EDITORE
2021

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

Direzione

Ennio Triggiani Ugo Villani
Giandonato Caggiano

Comitato scientifico

Mads Andenas, Sergio M. Carbone, Marta Cartabia, Gianluca Contaldi, Carlo Curti Gialdino, Biagio De Giovanni, Angela Del Vecchio, Angela Di Stasi, Paolo Fois, Marc Jaeger, Diego J. Liñán Nogueras, Roberto Mastroianni, Paolo Mengozzi, Claudia Morviducci, Bruno Nascimbene, Lina Panella, Ornella Porchia, Guido Raimondi, Lucia Serena Rossi, Mario Sarcinelli, Silvana Sciarra, Giuseppe Tesaro, Christian Tomuschat, Gian Luigi Tosato, Claudio Zanghì

Comitato dei referees: Pia Acconci, Roberto Adam, Chiara Amalfitano, Amedeo Arena, Roberto Baratta, Maria Eugenia Bartoloni, Maria Caterina Baruffi, Francesco Bestagno, Franco Botta, Ruggiero Cafari Panico, Susana Cafaro, Cristina Campiglio, Andrea Cannone, Giovanni Cellamare, Bernardo Cortese, Antonella Damato, Carmela Decaro, Patrizia De Pasquale, Marcello Di Filippo, Giuseppe Di Gaspere, Davide Diverio, Ugo Draetta, Fabio Ferraro, Pietro Gargiulo, Italo Garzia, Edoardo Greppi, Massimo Iovane, Simone Marinai, Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Gerardo Martino, Maria Rosaria Mauro, Francesco Moliterni, Luciano Monzali, Paola Mori, Francesco Munari, Lorenzo Federico Pace, Franca Papa, Nicoletta Parisi, Marco Pedrazzi, Piero Pennetta, Emanuela Pistoia, Francesco Rossi Dal Pozzo, Andrea Santini, Girolamo Strozzi, Marisa Tufano, Chiara Enrica Tuo, Michele Vellano, Gabriella Venturini, Gianfranco Viesti, Alessandra Zanobetti

I volumi pubblicati in questa Collana sono sottoposti a referaggio anonimo, con la sola eccezione di quelli caratterizzati dalla particolare autorevolezza scientifica o dalla specifica competenza dell'Autore nell'argomento trattato.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2021 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

PREFAZIONE, Antonio TIZZANO 1

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Maria Luisa TUFANO, Oltre il sovranismo: ripensare il rapporto tra Istituzioni e Stati per una nuova idea di sovranazionalità 3

I SEZIONE

Verso un nuovo modello di integrazione

Carlo MALINCONICO, Procedere nell'integrazione europea è l'unica via per garantire stabilità e prosperità agli Stati membri 25

Maurizio MARESCA, Globalizzazione e ruolo del pubblico nell'impresa in funzione della crescita e della competitività 39

Ezio PERILLO, La giustizia europea: una giustizia "sovranista" o *une justice tout court*? 55

Ennio TRIGGIANI, L'integrazione europea fra deficit democratico e di sovranità. Riflessioni alla luce della pandemia 65

Ugo VILLANI, Metodo comunitario e metodo intergovernativo nell'attuale fase dell'Unione europea 83

II SEZIONE

Il nuovo protagonismo degli Stati e le reazioni dell'Unione europea

Paolo FOIS, Tendenze sovraniste e ratifica dei trattati internazionali: il caso dell'Accordo economico e commerciale UE- Canada 99

Susanna QUADRI, Il valore della teoria monista a tutela dell'integrazione del mercato nell'Unione europea 109

Gianpaolo Maria RUOTOLO, <i>Hail to the King!</i> Sovranismo giudiziario e Corte di giustizia dell'Unione europea: alcune considerazioni a margine del caso <i>Weiss</i>	121
Eduardo SAVARESE, L'accordo del 5 maggio 2020 sull'estinzione degli "Intra-EU BITs": un isolazionismo autoritario sconcertante	135
Augusto SINAGRA, The Concept of Sovereignty and the European Union	153
Anna Lucia VALVO, Brexit, fra metafora e realtà	163

III SEZIONE

L'azione esterna dell'Unione europea nello scenario globale

Gian Luigi CECCHINI, Globalizzazione e Unione europea: quali ripercussioni sulla sovranità degli Stati?	173
Lucio GUSSETTI, The EU legal order as promoter of democracy in the world. The role of the European Court of Justice	205
Ivan INGRAVALLO, Quali prospettive per la partecipazione dell'UE al Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la Brexit?	225

IV SEZIONE

Verso una nuova centralità dei cittadini europei tra istanze di partecipazione, tutela dei diritti e attivismo

Giandonato CAGGIANO, Brevi riflessioni sugli equilibri politico-istituzionali nella prospettiva dell'elezione del Parlamento europeo del 2019	243
Dino Guido RINOLDI, Per la Repubblica europea, libera federazione unita nella diversità	255
Lorenzo SCHIANO DI PEPE, Principio di trasparenza ed esigenze di riservatezza in materie di interesse generale a confronto davanti alla Corte di giustizia: il caso della tutela dell'ambiente	267
Massimo STARITA, Il Patto sulle migrazioni e l'asilo della Commissione europea del 23 settembre 2020 e il dovere di soccorso in mare	281

V SEZIONE

**L'emergenza COVID-19: veicolo di sovranazionalità
o acceleratore di sovranismo?**

- Mariaconcetta D'ARIENZO, Verso un modello di *multilevel governance* in materia di sanità: quale architettura istituzionale dopo il COVID-19? 301
- Valeria DI COMITE, La politica dell'Unione europea sugli aiuti di Stato ai tempi del COVID-19. Un nuovo "temporaneo" bilanciamento a favore dell'intervento statale nell'economia 315
- Gaspare FIENGO, Il rispetto della *Rule of law*: gli inquietanti provvedimenti adottati in Ungheria al tempo del COVID-19 e i meccanismi di reazione dell'Unione europea 331
- Pietro GARGIULO, Gli sviluppi della politica sociale dell'UE tra "emergenza" sanitaria e "tragedia" economica e occupazionale 343
- Emanuela PISTOIA, Il MES alla guerra del COVID-19: così esterno, così interno 359
- Sara PUGLIESE, Verso un sistema di regolazione commerciale multilivello per contrastare il sovranismo: gli appalti congiunti nell'emergenza COVID-19 come laboratorio di sperimentazione 371
- Vincenzo SALVATORE, L'approvvigionamento dei vaccini per far fronte alla pandemia: un esempio di collaborazione virtuosa tra l'Agenzia europea per i medicinali, la Commissione europea e gli Stati membri 395

IL MES ALLA GUERRA DEL COVID-19: COSÌ ESTERNO, COSÌ INTERNO

EMANUELA PISTOIA*

SOMMARIO: 1. Il ruolo del MES nell'Unione economica e monetaria e il suo *status* di istituzione esterna all'UE. Obiettivo e piano dell'analisi. – 2. La *ownership* dell'Unione rispetto al *Pandemic Crisis Support*. – 3. Condizionalità e vincolo dell'art. 136, par. 3 TFUE. – 4. Una rinuncia alla tutela giurisdizionale della Corte di giustizia? – 5. Conclusione.

1. Il ruolo del MES nell'Unione economica e monetaria e il suo status di istituzione esterna all'UE. Obiettivo e piano dell'analisi

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è un elemento chiave dell'Unione economica e monetaria: in situazioni di crisi tali da mettere in pericolo la stabilità della zona euro nel suo insieme, ne costituisce la valvola di protezione estrema.

Eppure, gli Stati membri hanno scelto di non collocarlo nell'architettura istituzionale dell'Unione¹, ma, nell'esercizio di competenze trattate a sé², lo hanno istituito con un trattato internazionale separato (d'ora

* Professore Associato di Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Teramo.

¹ Sul MES v. *ex multis*, C. OHLER, *The European Stability Mechanism: The Long Road to Financial Stability in the Euro Area*, in *German Yearbook of International Law*, 2011, pp. 47-74; A. GREGORIO MERINO, *Legal Developments in the Economic and Monetary Union During the Debt Crisis: The Mechanisms of Financial Assistance*, in *Common Market Law Review*, 2012, pp. 1621-1623; J.V. LOUIS, *The Unexpected Revision of the Lisbon Treaty and the Establishment of a European Stability Mechanism*, in D. ASHIAGBOR ET AL. (eds.), *The European Union after the Treaty of Lisbon*, Cambridge, 2012, pp. 297-314; L.S. ROSSI, "Fiscal Compact" e Trattato sul Meccanismo di Stabilità: aspetti istituzionali e conseguenze dell'integrazione differenziata nell'UE, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2012, pp. 293-309; L.F. PACE, *Il regime giuridico dell'Euro. La nascita dell'Unione economica e monetaria, la sua crisi e la risposta dell'Unione europea*, Bari, 2018, pp. 68-75.

² Sul punto, C. HERRMANN, *Differentiated Integration in the Field of Economic and Monetary Policy and the Use of '(Semi-)Extra' Union Legal Instruments – The Case for*

innanzi, TMES)³. Tale scelta si deve agli Stati membri la cui moneta è l'euro, che del MES sono necessariamente membri⁴, i quali hanno stipulato il relativo trattato. Si tratta comunque di una scelta che ha avuto il pieno consenso di tutti gli altri membri dell'Unione, cui peraltro l'adesione al Meccanismo è aperta in seguito all'abolizione nei loro confronti della deroga di adottare l'euro, ai sensi dell'art. 140, par. 2 TFUE. Infatti, la stipulazione del TMES è stata accompagnata dall'inserimento nel TFUE di una nuova disposizione, l'art. 136, par. 3, che riconosce la competenza degli Stati dell'Eurozona – la disposizione si colloca infatti nel Capo 4 del Titolo VIII del TFUE, recante «Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro» – a dotarsi di un meccanismo permanente di stabilità con strumenti estranei all'ordinamento UE⁵. Trattandosi di una modifica del TFUE, tutti gli Stati membri hanno approvato. A scanso di equivoci, l'inserimento nel TFUE della nuova disposizione è avvenuto grazie alla procedura di revisione semplificata dell'art. 48, par. 6 TUE, che è inutilizzabile per estendere le competenze attribuite all'Unione.

Diversamente dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (c.d. *Fiscal compact*), il TMES non contiene clausole di incorporazione nell'ordinamento dell'Unione⁶.

Tuttavia, già nel Documento di riflessione pubblicato dalla Commissione nella primavera del 2017⁷, come seguito del Libro bianco sul futuro dell'Europa⁸, una tale incorporazione era prospettata. Il Documento di riflessione sottolineava infatti che l'istituzione del MES su base intergovernativa era avvenuta in una situazione di drammatica urgenza e che tale scelta aveva deter-

³ *Inter Se Treaty Amendments*, in B. DE WITTE, A. OTT, E. VOS (eds.), *Between Flexibility and Disintegration. The Trajectory of Differentiation in EU Law*, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2017, p. 245 e, se si vuole, il mio *Limiti all'integrazione differenziata dell'Unione europea*, Bari, 2018, p. 65 ss.

⁴ Il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è stato firmato il 2 febbraio 2012 ed è entrato in vigore il 27 febbraio 2012, al completamento dei processi di ratifica previsti nel suo art. 48.

⁵ TMES, considerando 7° del preambolo.

⁶ Sulla valenza dell'art. 136, par. 3 nel senso di riconoscere l'esistenza di competenze statali in argomento v. per tutti B. DE WITTE, *The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism*, in *Swedish Institute for European Policy Studies, European Policy Analysis*, 2011, p. 7.

⁷ Nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* la clausola di incorporazione è contenuta nell'art. 16.

⁸ Commissione europea, *Documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria*, del 31 maggio 2017, COM (2017) 291def.

⁹ Commissione europea, *Libro bianco sul futuro dell'Europa, Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025*, 1 marzo 2017.

minato nella *governance* dell'Eurozona uno squilibrio cui va posto rimedio⁹. Per la precisione, la Commissione prefigurava l'incorporazione del MES nell'Unione quale parte dello sviluppo del quadro istituzionale dell'UEM: il MES dovrebbe confluire nel Ministero del Tesoro UE ed essere utilizzato come fondamento del futuro Fondo Monetario europeo (FME)¹⁰. In una proposta di regolamento sull'istituzione del FME presentata a dicembre 2017¹¹, la Commissione per l'appunto modellava il nuovo organismo proposto sulla consolidata struttura del MES e gli attribuiva tutte le sue competenze, con la rilevante aggiunta del nuovo ruolo di rete di salvataggio comune del Fondo di risoluzione unico, nel quadro dell'Unione bancaria.

A dialogo interistituzionale e processo negoziale già avviato¹², per effetto della Dichiarazione franco-tedesca del 19 giugno 2018, sul punto il Vertice euro ha cambiato strategia¹³. La via del rafforzamento dell'Unione economica e monetaria attraverso l'attribuzione al Meccanismo di un ruolo chiave nell'Unione bancaria, nei termini già impostati, non è stata mutata, ma è mutato lo strumento formale della sua realizzazione¹⁴. Con-

⁹ In particolare, il grafico di p. 18 del Documento di riflessione.

¹⁰ Documento di Riflessione, cit., pp. 32 e 34.

¹¹ Proposta di Regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo del 6 dicembre 2017, COM(2017) 827 final.

¹² Sollecitata dal Consiglio sulla base degli articoli 127, par. 4 e 282, par. 5 TFUE, la BCE aveva già adottato un parere sulla proposta della Commissione: *Opinion of the European Central Bank of 11 April 2018 on a Proposal for a Regulation on the Establishment of the European Monetary Fund*, (CON/2018/20). Quanto al Parlamento europeo, che secondo la base giuridica dell'art. 352 TFUE doveva avere un ruolo di approvazione, il Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci aveva chiesto alla Corte dei conti dell'Unione un parere sulla proposta, con particolare riguardo a certi aspetti ritenuti di particolare importanza.

¹³ Si veda il testo della Dichiarazione in <https://archiv.bundesregierung.de>. Il collegamento tra le decisioni prese nel vertice di Meseberg e il cambio di strategia sulla riforma del MES emerge con chiarezza nella lettera del Presidente dell'Eurogruppo, sig. Mario Centeno, al Presidente del Vertice Euro, sig. Donald Tusk, del 25 giugno 2018: <https://www.consilium.europa.eu>.

¹⁴ In verità, in seguito al vertice franco-tedesco di Meseberg e alla decisione di procedere alla modifica del Trattato del 2 febbraio 2012, si è anche scelto di abbandonare l'istituzione del FME. L'individuazione delle modifiche da apportare al TMES recepisce tuttavia pienamente la scelta di attribuire al Meccanismo quel ruolo chiave nell'Unione bancaria lanciato dalla Commissione già nel Documento di riflessione del 2017. All'esatta definizione di tale ruolo sono stati dedicati i lavori successivi al vertice di Meseberg, di cui il Vertice euro (istituito dal Trattato *Fiscal Compact*) è stato puntualmente aggiornato (cfr. le riunioni di giugno e dicembre 2018 e giugno 2019). I negoziati erano prossimi alla conclusione, l'ultima parola del Consiglio europeo essendo prevista nella riunione di dicembre 2019, quando la posizione critica del governo italiano ha consigliato un rinvio (Lettera del Presidente dell'Eurogruppo, sig. Mario Centeno, al Presidente del Vertice Euro, sig. Charles Michel, del 5 dicembre 2019: <https://www.consilium.europa.eu>). Il Vertice Euro ha così programmato di tornare sul dossier "al più tardi nel giugno del 2020" (Dichiarazione

formemente alla determinazione manifestata in proposito dai *leader* dei due Paesi, i lavori sulle modifiche al MES sono proseguiti nell'ottica di modificarne il Trattato istitutivo¹⁵, mentre l'incorporazione della disciplina nell'ordinamento UE è stata rinviata a un momento successivo.

Ebbene, ancorché la Corte di giustizia non abbia ravvisato nella scelta di collocare il MES in un accordo esterno all'Unione alcun profilo di incompatibilità con il diritto di quest'ultima, limitandosi a individuare dei precisi paletti¹⁶, tale scelta è a molti apparsa preoccupante. Come si ricordava, tra questi vi è stata *in primis* la Commissione, che dei trattati istitutivi è custode. La terribile pandemia da COVID-19, dilagata in Europa all'inizio della primavera del 2020, ha sollecitato rapide decisioni sull'uso del MES che aggiungono nuovi elementi alla riflessione sul carattere *extra ordinem* del Meccanismo. Nella previsione di prossime richieste di assistenza finanziaria da parte degli Stati messi in difficoltà dalla pandemia, nel quadro del MES si è decisa l'istituzione di un nuovo strumento denominato *Pandemic Crisis Support*, con una disponibilità di 240 miliardi di Euro nei successivi due anni e mezzo¹⁷. Se ne è concordato l'inquadramento nell'assistenza finanziaria precauzionale, prevista nell'art. 14 del TMES, in particolare in una delle due linee di credito precauzionale già istituite nell'*ESM Guideline on Precautionary Financial Assistance* del 9 ottobre 2012: la *Enhanced Conditions Credit Line*. Il tratto distintivo dello strumento di assistenza finanziaria pandemica è la rinuncia a qualsivoglia condizione macroeconomica. L'attribuzione dell'assistenza finanziaria è piuttosto condizionata ai modi dell'utilizzo delle somme, che possono consistere solo in spese direttamente o indirettamente legate all'emergenza sanitaria, da specificare in dettaglio. Il *Pandemic Crisis Support* può sostenere prestiti pari a somme corrispondenti al massimo al 2% del PIL del richiedente, quale registrato alla fine del 2019. La sua disponibilità copre un periodo di 12 mesi, con possibilità di estensione di sei mesi per massimo due volte. I prestiti erogati

del Vertice Euro, del 13 dicembre 2019: <https://www.consilium.europa.eu>). Le emergenze causate dalla pandemia da COVID-19 hanno travolto anche quest'agenda. Sulle proposte modifiche al TMES v. M.T. STILE, *Il MES nella risoluzione delle crisi finanziarie europee. Un paradigma di limitazione della sovranità statale*, in *Rivista AIC*, 2/2020, p. 37 ss.

¹⁵ Sulle conseguenze giuridiche di quest'impostazione rispetto a quella di collocare il MES (*rectius*, il FME) in un regolamento dell'Unione, mi permetto di rinviare al mio *La scelta di Meseberg. Brevi note sulla rinuncia ad assorbire il MES nel quadro giuridico-istituzionale dell'Unione*, in AA.VV., *Annali AISDUE*, vol. I, Bari, 2020, p. 325 ss.

¹⁶ Sentenza della Corte del 27 novembre 2012, causa C-370/12, *Pringle*, punto 77 ss.

¹⁷ C. D'AMBROSIO, *Dal Meccanismo Europeo di Stabilità ai "Corona Bonds": le possibili alternative per fronteggiare la crisi dell'eurozona a seguito dell'emergenza COVID-19*, in *Eurojus*, p. 115 ss., in particolare 123-125; C.S. PACHECO DIAS, A. ZOPPÉ, *The ESM Pandemic Crisis Support*, 28 agosto 2020, europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?authors=109886.

avranno normalmente una maturità massima di 10 anni e le commissioni sono previste in entità minime.

È dai nuovi elementi emersi nella primavera del 2020 che prende spunto il presente scritto. Con l'obiettivo di migliorare la comprensione sulle implicazioni dello *status* di estraneità del MES all'ordinamento UE, si passeranno in rassegna il processo decisionale dell'attivazione del *Pandemic Crisis Support*, le sue caratteristiche alla luce del diritto dell'Unione, le possibilità della tutela giurisdizionale della Corte di giustizia.

2. La *ownership* dell'Unione rispetto al *Pandemic Crisis Support*

La decisione di istituire il *Pandemic Crisis Support*, con la determinazione di tutti i suoi caratteri, è stata presa dal Consiglio dei governatori del MES nella riunione del 15 maggio 2020¹⁸. Secondo il TMES, a quest'organo spetta la concessione del sostegno alla stabilità da parte del Meccanismo, incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo d'intesa da stipulare con lo Stato beneficiario e la definizione della scelta degli strumenti con le relative modalità finanziarie e condizioni (art. 5, par. 6, lett. f) TMES). In modo del tutto coerente, il Consiglio dei governatori è anche l'organo che conferisce alla Commissione il mandato per negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui è subordinata l'attribuzione dell'assistenza finanziaria (*ivi*, lett. g)). Pertanto, in una situazione in cui ci si possono aspettare varie richieste di assistenza finanziaria, qual è quella dell'emergenza pandemica, il Consiglio dei governatori ha messo a punto una strategia generale.

Vale la pena sottolineare che il Consiglio dei governatori, composto dai componenti dei governi degli Stati membri aventi la responsabilità delle finanze, è dotato di un meccanismo di votazione che, pur attento alla massima partecipazione, minimizza il rischio di paralisi decisionale a causa di veti. Infatti, il «comune accordo» richiesto per le decisioni *de quo* è in effetti un'unanimità resa flessibile da alcuni elementi. Uno è che l'unanimità è richiesta rispetto ai presenti alla votazione; un altro è che le astensioni non sono computate; l'ultimo è l'applicazione di una procedura di votazione d'urgenza, richiedente una maggioranza qualificata dell'85% dei voti espressi, qualora Commissione e BCE concludano che la mancata adozione di una decisione sulla concessione o attuazione dell'assistenza finanziaria «minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro» (art. 4, paragrafi 3 e 4 TMES). Se, al netto della regola sulla presidenza (art. 5, par. 2 TMES), la composizione del Consiglio dei governatori rispecchia

¹⁸ ESM, Meeting of the Board of Governors, 15 May 2020, in esm.europa.eu/esm-governance/board-governors-meeting-documents-library.

quella della formazione ECOFIN del Consiglio, la procedura sulla realizzazione dell'unanimità si distanzia da quella del Consiglio poiché è in grado di neutralizzare i veti, pur senza rinunciarvi sul piano formale e dunque, giocoforza, sotto il profilo politico. Sembra pertanto di poter concludere che questo particolare meccanismo decisionale del Consiglio dei governatori costituisce una giustificazione concreta della collocazione del MES al di fuori dell'architettura istituzionale dell'Unione.

Nel caso di specie, tuttavia, la decisione presa dal Consiglio dei governatori del MES – che peraltro dovrà essere attuata da nuove decisioni dello stesso organo, da prendersi in relazione a specifiche richieste di assistenza – ha valenza meramente formale, nel senso che è stata presa solo in ragione delle responsabilità di quest'organo nel Trattato istitutivo. Nei contenuti, essa in effetti avalla quanto deciso dall'Eurogruppo, peraltro in modo affatto esplicito¹⁹. A sua volta, l'Eurogruppo ha operato dietro mandato del Consiglio europeo, che gli ha chiesto di sottoporgli proposte idonee a fronteggiare le conseguenze socio-economiche della pandemia entro un termine ravvicinato²⁰. L'Eurogruppo ha concordato sui termini dello strumento finanziario da applicare nel corso della pandemia il 7-9 aprile²¹, mentre il Consiglio europeo ha discusso e approvato le proposte dell'Eurogruppo nella riunione del 23 aprile 2020. I termini precisi del *Pandemic Crisis Support* sono quindi stati approvati nell'Eurogruppo dell'8 maggio.

Se ciò non bastasse, si aggiunga che nell'incontro decisivo del 7-9 aprile 2020 l'Eurogruppo, riunione informale dei «ministri degli Stati membri la cui moneta è l'Euro» secondo il Protocollo 14 che lo prevede, ha operato “in formato inclusivo”, cioè in modo da coinvolgere i ministri di tutti gli Stati membri. Il “formato inclusivo” ha poi ricevuto dal Presidente dell'Eurogruppo²² i ragguagli sulla riunione dell'8 maggio, che ha definito alcuni dettagli cruciali del nuovo strumento²³, poiché quest'ultima riunione si è tenuta “in formato abituale”.

Siffatto ruolo dell'Eurogruppo rispetto alle decisioni del MES non è previsto nel Trattato istitutivo di quest'ultimo. Tale Trattato evidenzia comunque il legame dell'Eurogruppo con il MES, segnatamente con il suo

¹⁹ Si veda *ESM Board of Governors Backs Pandemic Crisis Support*, Comunicato stampa del 15 maggio 2020. Sul ruolo dell'Eurogruppo, nella *governance* dell'Eurozona, quale *forum* di discussione, v. M.L. TUFANO, *Articolo 136 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, II ed., p. 1386.

²⁰ Dichiarazione dei membri del Consiglio europeo, 26 marzo 2020, par. 12 ss. Il termine indicato era di due settimane.

²¹ *Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic*.

²² Lettera del Presidente del Consiglio europeo all'Eurogruppo “in formato inclusivo”, del 17 aprile 2020.

²³ *Eurogroup Statement on the Pandemic Crisis Support*, Comunicato stampa dell'8 maggio 2020.

Consiglio dei governatori, che può decidere di essere presieduto dal Presidente dell'Eurogruppo (art. 5, par. 2 TMES). È nel Protocollo 14 che, senza incertezze, trova fondamento il ruolo giocato dall'Eurogruppo in questo frangente. A questo è infatti demandata la discussione – non la decisione – di questioni attinenti alle responsabilità specifiche condivise dagli Stati-Euro in materia di moneta unica. L'impiego del MES in una situazione così peculiare rientra di sicuro tra questioni del genere, a causa della peculiarità della crisi sia sotto il profilo della genesi che di quello delle modalità di recupero da parte degli Stati in difficoltà, nonché della sua potenziale diffusione. Come emerge dall'art. 5 del TMES, il Consiglio dei governatori valuta la situazione dei singoli Paesi che chiedano l'accesso all'assistenza finanziaria e prende decisioni sulle situazioni specifiche. In questo caso si è invece valutata la situazione complessiva in cui si sarebbero collocate le situazioni individuali: trattandosi di uno scenario molto delicato per la stabilità dell'Eurozona nel suo insieme, la discussione si è sviluppata in modo approfondito nell'Eurogruppo, mentre le decisioni sulla strategia da adottare sono state prese dall'istituzione competente *ex art.* 15, par. 1 TUE, il Consiglio europeo. Quanto alla motivazione per cui la «riunione informale» dei «ministri degli Stati membri la cui moneta è l'Euro» è stata estesa anche ai ministri degli Stati con deroga (nonché all'unico Stato rimasto con esenzione, la Danimarca), ha soprattutto a che vedere con il fatto che la discussione ha riguardato anche misure loro relative²⁴. In ogni caso, si può già concludere che il processo decisionale descritto e commentato non sarebbe stato diverso se il MES avesse avuto *status* di organismo interno all'Unione.

3. Condizionalità e vincolo dell'art. 136, par. 3 TFUE

I termini in cui Eurogruppo, Consiglio europeo e Consiglio dei governatori del MES hanno determinato di usare l'assistenza finanziaria del Meccanismo nel quadro dell'emergenza pandemica scaturiscono da uno sforzo interpretativo: in linea generale, sia il Trattato istitutivo, in numerose disposizioni, sia l'art. 136, par. 3 TFUE, prevedono l'attribuzione dell'assistenza finanziaria dietro condizioni rigorose, che alla luce di un'interpretazione sistematica hanno contenuto macroeconomico. Interessa qui valutare

²⁴ Come misura corrispondente per gli Stati con deroga, il *Report* dà il via libera all'uso della *Balance of Payment Facility*, istituita con regolamento (CE) 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, per fare fronte alle situazioni prefigurate nell'art. 143 TFUE. Per una panoramica di tutti gli strumenti finanziari messi in campo dall'Unione come risposta alla crisi pandemica, nella grande maggioranza destinati a tutti gli Stati membri, v. E. CASTELLARIN, *The European Union's Financial Contribution to the Response to the COVID-19 Crisis: An Overview of Existing Mechanisms, Proposals under Discussion and Open Issues*, in *European Papers*, European Forum, 23 luglio 2020.

non i contenuti della soluzione adottata²⁵, ma il metodo interpretativo che la giustifica e il processo che ha condotto a essa, con l'obiettivo di comprendere le implicazioni del carattere esterno del MES rispetto all'Unione.

Ebbene, come fonti del vincolo della condizionalità, le disposizioni del TMES, da un lato, e l'art. 136, par. 3 TFUE, dall'altro, non sono sullo stesso piano²⁶. Infatti, la sentenza *Pringle* ha precisato come la stipulazione tra (alcuni) Stati membri di trattati relativi a materie non demandate alle competenze dell'Unione sia soggetta al vincolo relativo al rispetto del diritto di quest'ultima²⁷. Per di più, in quanto vincolo di diritto UE che il MES deve rispettare, l'art. 136, par. 3 TFUE ha un rilievo tutto particolare. Secondo la Corte di giustizia, il suo ruolo è precisamente quello di garantire che, nel suo funzionamento, il Meccanismo rispetti il diritto dell'Unione²⁸. In questo contesto, il protocollo d'intesa che la Commissione, assieme alla BCE, è incaricata di predisporre e di firmare in nome e per conto del MES, raccorda l'assistenza finanziaria del Meccanismo con il coordinamento delle politiche economiche attuato con gli strumenti di diritto dell'Unione. Infatti, il regolamento (UE) 472/2013, del 21 maggio 2013, sulla sorveglianza rafforzata (parte del *Two Pack*)²⁹, prescrive l'aderenza del protocollo medesimo al programma di aggiustamento macroeconomico elaborato ai sensi del regolamento (art. 7, par. 2)³⁰. In buona sostanza, il fondamento giuridico, la funzione e i contenuti della condizionalità del MES vanno ravvisati nel diritto dell'Unione.

Sulla base di questa premessa, conviene esaminare il ruolo – cruciale – giocato dalla Commissione nel rendere possibile la decisione sul “MES

²⁵ Sul punto E. CASTELLARIN, *L'évolution de la conditionnalité du Mécanisme européen de stabilité*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2020 e, se si vuole, E. PISTOIA, *I Trattati UE e il via libera all'uso del MES “senza condizionalità”*, in *I Post di AISDUE*, II (2020), Sezione “Coronavirus e Diritto dell'Unione” n. 6, 28 aprile 2020, *aisdue.eu*.

²⁶ In dottrina sembrano prevalere le perplessità in ordine alla peculiare interpretazione della condizionalità del MES nel frangente della crisi da COVID-19, perplessità formulate per lo più sulla base dell'art. 136, par. 3 TFUE: C. CURTI GIALDINO, G. MARCHEGIANI, *Il MES sanitario, questo sconosciuto: i dubbi di natura giuridica ed economica che ne condizionano la richiesta*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, pp. 1013-1015; M. DANI, A.G. MENENDEZ, *The European Stability Mechanism is a False Solution to a Real European Problem*, in *Verfassungsblog.de*, 4 aprile 2020. In senso critico sulla decisione di non dare rilievo alle condizioni macroeconomiche v. anche A. ZEMSKOVA, *ESM in the context of the Coronavirus Crisis – a Much Needed Lifejacket or Another Lead Blanket?*, in *europeanlawblog.eu*, 7 aprile 2020.

²⁷ *Pringle*, cit., punto 69.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Il titolo completo è regolamento sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.

³⁰ Cfr. anche il considerando 4° del TMES.

sanitario”. Quest’istituzione ha accompagnato il processo descritto nel paragrafo precedente con l’elaborazione di alcuni documenti decisivi. Il principale è l’*Eligibility Assessment in preparation of any evaluation pursuant to Article 6 Regulation (EU) No 472/13, Article 13(1) ESM Treaty and Article 3 of ESM Guideline on Precautionary Financial Assistance*, sostenuto da quattro allegati tecnici dedicati alla situazione dei singoli Stati. La Commissione ha quindi elaborato un modello di protocollo d’intesa da stipulare in relazione ai prestiti del *Pandemic Crisis Support*, denominato *Response Plan*³¹. Si tratta precisamente del protocollo d’intesa già citato, previsto nell’art. 13, par. 3 TMES nonché, con specifico riguardo all’assistenza finanziaria precauzionale, nell’art. 14, par. 2 TMES. Il modello di *Response Plan* messo a punto dalla Commissione contiene il dettaglio delle modalità di impiego delle risorse ottenute, che devono essere direttamente o indirettamente legate ai profili sanitari dell’emergenza. In sintesi, la Commissione ha sciolto i nodi dell’applicazione della condizionalità nel caso specifico, favorendo il compromesso tra gli Stati *frugal*, non disposti a rinunciare alla condizionalità, e gli altri, possibili fruitori dell’assistenza e determinati a non collocare le proprie scelte di politica economica e sociale sotto il controllo della c.d. *trojka*, come nel passato recente accaduto soprattutto alla Grecia.

L’ultimo tassello di questa ricostruzione è rappresentato dalle statuizioni della Corte di giustizia nella sentenza sul caso *Ledra Advertising*³². Richiesta di verificare il possibile contrasto tra il protocollo d’intesa sull’assistenza finanziaria a Cipro e la Carta dei diritti fondamentali, la Corte ha fornito le coordinate giuridiche del ruolo della Commissione nel MES. In generale, la circostanza di operare sulla base di un trattato esterno al diritto dell’Unione non snatura il ruolo affidato alla Commissione dall’art. 17 TUE, che è di promuovere l’interesse generale dell’Unione e specificamente l’attuazione del suo diritto³³. Così, allorché la Commissione negozia e stipula il protocollo per conto del MES, comunque deve assicurare il rispetto del diritto UE³⁴.

³¹ I sei documenti citati sono reperibili in ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/european-stability-mechanism-esm_en.

³² Sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2016, Cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, *Ledra Advertising*.

³³ *Ledra Advertising*, cit., punto 57.

³⁴ *Ivi*, punto 58. La sentenza ha suscitato interesse soprattutto con riferimento all’obbligo della Commissione di rispettare la Carta dei diritti fondamentali, che era necessario chiarire per giudicare sulla domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 340, comma 2°, TFUE. Si veda A. HINAREJOS, *Bailouts, Borrowed Institutions, and Judicial Review: Ledra Advertising*, in EUlawanalysis.blogspot.com, 25 settembre 2016; A. POULOU, *The*

Sintetizzando, lo sforzo profuso nella ricerca di un modo di intendere la condizionalità consono alle particolarità della crisi pandemica ha avuto l'effetto di ancorare saldamente il MES al diritto dell'Unione. Comunque si valutino i contenuti della soluzione raggiunta, importa il metodo utilizzato in proposito e il fatto che di essa si sia occupata la Commissione, nello svolgimento del suo compito di assicurare l'attuazione dei Trattati. Non vi è ragione di ritenere che metodo e soluzione sarebbero stati diversi se il MES fosse previsto in un regolamento.

4. Una rinuncia alla tutela giurisdizionale della Corte di giustizia?

In linea di principio, il lato più debole della collocazione esterna del MES rispetto all'Unione appare essere quello della tutela giurisdizionale. La prassi finora sviluppata su iniziativa di privati si è rivelata in effetti tutt'altro che priva di prospettive³⁵. Si è sempre trattato di azioni volte a reagire alla condizionalità, in particolare alle misure di attuazione applicate dallo Stato interessato.

Nel caso del *Pandemic Crisis Support* vicende del genere sembrano improbabili poiché mancano le condizioni macroeconomiche abbinate ai prestiti. Volendo immaginare scenari litigiosi, non si può escludere che se ne materializzino proprio in relazione alla peculiare applicazione della condizionalità che caratterizza l'assistenza finanziaria decisa in quest'ambito.

È l'art. 37 del TMES a disciplinare le procedure per la soluzione di controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dello stesso Trattato: controversie insorte tra il MES e uno dei suoi membri, come tipicamente dovrebbe accadere nell'ipotesi prefigurata, ma anche controversie tra i membri. La disposizione distingue in verità tra *questioni* connesse con l'interpretazione o all'applicazione del TMES o dello Statuto

Liability of the EU in the ESM Framework, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2017, p. 136.

³⁵ Nel caso *Ledra Advertising*, la Corte non ha rilevato un contrasto tra le misure contenute nel protocollo d'intesa e la Carta dei diritti fondamentali, ma ha considerato correttamente impostata la causa, con la Commissione potenzialmente responsabile. La possibilità che la Commissione possa impegnare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione per aver mancato di esercitare correttamente il proprio ruolo di guardiana dei trattati nel quadro dell'Eurogruppo è stato sottolineato nella sentenza del 16 dicembre 2020, cause riunite C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P e C-604/18 P, *Cryso-stomides*, punto 96. Nel caso *Cryso-stomides* sono state escluse responsabilità risarcitorie dell'Eurogruppo, ma l'Avvocato generale ha in effetti incoraggiato i ricorrenti a rivolgere le proprie pretese contro gli organi che abbiano esercitato i propri poteri decisionali in attuazione delle intese politiche raggiunte nell'Eurogruppo (Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 28 maggio 2020, cause riunite C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P, C-604/18 P, punto 113).

del Meccanismo e *controversie* relative all'interpretazione o all'applicazione del TMES: le prime sono sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione, le seconde alla decisione del consiglio dei governatori. Nell'inevitabile imprecisione del confine tra le due nozioni, i contrasti sui contenuti della condizionalità in relazione al *Pandemic Crisis Support* in linea di principio dovrebbero rientrare tra le controversie di competenza del consiglio dei governatori, visto anche il ruolo di quest'organo, e rispettivamente il ruolo del consiglio di amministrazione, nella struttura del MES. In ordine alle controversie il consiglio dei governatori decide senza il voto del membro, o dei membri, parte/parti della controversia, con il conseguente ricalcolo della soglia di voto per l'adozione della decisione. La Corte di giustizia potrà essere investita della controversia sulla base della clausola giurisdizionale contenuta nell'art. 37, par. 3, la quale è attivabile se un membro del MES voglia contestare la decisione del consiglio dei governatori. La sentenza è vincolante per le parti in causa, che adottano le misure necessarie per conformarsi nel termine stabilito dalla Corte. Per espressa disposizione del preambolo del TMES, la clausola di inquadra nell'art. 273 TFUE.

Si esclude senz'altro che la decisione del Consiglio dei governatori sul *Pandemic Crisis Support* ed eventuali future decisioni sulla concreta erogazione dell'assistenza finanziaria nella sua cornice possano essere impugnate dinanzi alla Corte *ex art.* 263 TFUE. La circostanza di essere istituito in un trattato internazionale esclude infatti che il Meccanismo possa essere considerato un organo o organismo dell'Unione. La Corte di giustizia ha già statuito che gli atti del MES sono estranei all'ordinamento giuridico UE nonostante una o più istituzioni della stessa possano avere un determinato ruolo nel quadro del Meccanismo³⁶. Non è tuttavia escluso che la Corte valorizzi il processo che ha portato all'istituzione del *Pandemic Crisis Support* da parte del Consiglio dei governatori, in particolare la paternità dell'Unione in ordine alla decisione sui caratteri di quest'ultimo.

Qualora invece il MES divenisse un organismo interno all'Unione, supponendo (com'è verosimile) che la condizionalità fosse imposta dal regolamento istitutivo negli stessi termini del Trattato del 2012, all'indomani della decisione del Consiglio dei governatori del 15 maggio 2020 si sarebbe schiusa la prospettiva di un ricorso per il suo annullamento, per supposta violazione di regole di diritto relative all'applicazione dei Trattati. Infatti l'art. 136, par. 3 TFUE non sarebbe stato applicabile: riguarda l'assistenza finanziaria *degli Stati*, che allo scopo hanno costituito il MES. Prospettive simili si aprirebbero in relazione a singole decisioni di attribuzione dell'assistenza finanziaria, che in aderenza alla decisione del 15 maggio 2020, non imporrebbero condizioni macroeconomiche.

³⁶ *Ledra Advertising*, cit., punto 54.

In termini pragmatici, le conseguenze dei rimedi giurisdizionali disponibili nello scenario del MES esterno ovvero, rispettivamente, interno all'Unione, non sono molto diverse. Un'eventuale posizione della Corte di giustizia contraria al c.d. MES sanitario in punto di condizionalità, nella cornice giuridica attuale, si tradurrebbe nell'obbligo del Consiglio dei governatori di non applicare, ed eventualmente di modificare, la decisione generale e in caso anche quella relativa a una specifica richiesta di assistenza finanziaria. In una cornice giuridica in cui il MES fosse un organismo dell'Unione, la Corte annullerebbe le decisioni predette.

Per completezza, ci si può chiedere se il ricorso per annullamento avrebbe potuto avere a oggetto il fondamentale avallo del Consiglio europeo del 23 aprile. Sembra doversi propendere per la soluzione negativa, poiché tale determinazione non ha prodotto effetti giuridici nei confronti di terzi come invece richiesto dall'art. 263, co. 1° TFUE ai fini dell'impugnabilità degli atti del Consiglio europeo. Né sarebbero state impugnabili le decisioni dell'Eurogruppo del 9 aprile e dell'8 maggio 2020: l'Eurogruppo costituisce una riunione informale di ministri degli Stati membri, per cui non può essere qualificato come organo o organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 TFUE, né può ritenersi istituito dai Trattati³⁷.

Infine, si devono ricordare le grandi potenzialità del rinvio pregiudiziale, che consente a ogni giudice nazionale, nel contesto di qualunque controversia, di chiedere alla Corte di giustizia chiarimenti sull'art. 136, par. 3, TFUE. L'esito di questi chiarimenti dipende dalla natura e dall'oggetto del procedimento nazionale nel cui quadro è stata sollevata la questione dinanzi alla Corte.

5. Conclusione

Le osservazioni svolte conducono univocamente alla conclusione per cui l'impiego del Meccanismo nella crisi pandemica non avrebbe sollevato questioni diverse, e non si sarebbe prestato a soluzioni sensibilmente diverse, se esso fosse stato collocato all'interno dell'Unione. Pertanto, la scelta dell'esternalizzazione sembra rappresentare più che altro una valvola di sicurezza: nel processo decisionale del Consiglio dei governatori (senza che al momento essa sia risultata utile), e in modo perlopiù formale nelle modalità della tutela giurisdizionale della Corte.

³⁷ Per il primo profilo cfr. CGUE, sentenza del 20 settembre 2016, cause riunite da C 105/15 P a C 109/15 P, *Mallis*, punto 61. Per il secondo profilo, cfr. *Crysostomides*, cit., punti 84-97.

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

diretta da
Ennio Triggiani Ugo Villani
Giandonato Caggiano

1. Ugo VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*⁶, 2020.
2. Piero PENNETTA (a cura di), *L'evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali ed influenze comunitarie*, 2010.
3. Ennio TRIGGIANI (a cura di), *Le nuove frontiere della cittadinanza europea*³, 2021.
4. Elena FALLETTI e Valeria PICCONE (a cura di), *Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo*, 2012.
5. Rossana PALLADINO, *Il ricongiungimento familiare nell'ordinamento europeo*, 2012.
6. Francesco CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al Diritto dell'Unione europea*, 2012.
7. Marina CASTELLANETA, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, 2012.
8. Rosita DEL COCO, Emanuela PISTOIA (a cura di), *Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea*, 2014.
9. Andrea CANNONE (a cura di), *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, 2014.
10. Angela Maria ROMITO, *La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali*, 2015.
11. Giovanni CELLAMARE, *Le operazioni di peacekeeping delle organizzazioni regionali*, 2015.
12. Ennio TRIGGIANI, *Spunti e riflessioni sull'Europa*³, 2021.
13. Ilaria OTTAVIANO, *Gli accordi di cooperazione territoriale nell'Unione europea*, 2017.

14. Gianpaolo Maria RUOTOLO, *La tutela dei privati negli accordi commerciali*, 2017.
15. Sara PUGLIESE, *Il rischio nel diritto dell'Unione europea tra principi di precauzione, proporzionalità e standardizzazione*, 2017.
16. Ivan INGRAVALLO, *L'effetto utile nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea*, 2017.
17. Luca PALADINI, *Il Servizio europeo per l'azione esterna – Aspetti giuridici e prospettive di sviluppo*, 2017.
18. Anna IERMANO, *La nozione di pena tra forma e sostanza nel sistema di tutela europea*, 2018.
19. Andrea CANNONE, *Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, 2018.
20. Teresa Maria MOSCHETTA, *Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno. Riflessioni sul sistema delle fonti alla luce dell'art. 114 TFUE*, 2018.
21. Ennio TRIGGIANI, Anna Maria NICO, Maria Grazia NACCI (a cura di), *Unione europea e governi territoriali: risorse, vincoli e controlli*, 2018.
22. Antonietta DAMATO, *La tutela degli interessi finanziari tra competenze dell'Unione e obblighi degli Stati membri*, 2018.
23. Giandonato CAGGIANO (a cura di), *Integrazione europea e sovranazionalità*, 2018.
24. Emanuela PISTOIA, *Limiti all'integrazione differenziata dell'Unione europea*, 2018.
25. Nicola RUCCIA, *Caratteri, limiti e prospettive dell'Unione bancaria*, 2018.
26. Francesco CHERUBINI, *Le decisioni nel sistema delle fonti dell'ordinamento europeo*, 2018.
27. Claudia MORINI, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, 2018.
28. Giuseppe MORGESE, *La solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo*, 2018.
29. Valeria DI COMITE, *La dimensione europea dell'istruzione superiore*, 2018.

30. Lorenzo Federico PACE, *Il regime giuridico dell'euro*, 2018.
31. Maria Caterina BARUFFI, Matteo ORTINO (a cura di), *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, 2018.
32. Davide DIVERIO, *Limiti all'accesso al mercato dei servizi. Prospettive interne ed europee*, 2019.
33. Caterina FRATEA (a cura di), *Stato dell'arte e nuove sfide nel diritto europeo della concorrenza*, 2019.
34. Francesco BATTAGLIA, *Il Mediatore europeo*, 2020.
35. Pierre DE GIOIA CARABELLESE, *Crisi bancaria e diritti dei creditori*, 2020.
36. Mario CARTA, *Unione europea e tutela dello stato di diritto negli Stati membri*, 2020.
37. Claudia MORINI, *Dialogo e partecipazione nella governance dell'Unione europea*, 2020.
38. Angela Maria ROMITO, *Ruolo e funzioni dell'European Competition Network. Dal regolamento (CE) n. 1/2003 alla direttiva ECN+*, 2020.
39. Denise MILIZIA (a cura di), *The new European Union. Different perspectives from different Member States*, 2020.
40. Alessandro NATO, *La cittadinanza sociale europea al tempo della crisi economica*, 2020.
41. Ilaria OTTAVIANO, *Profili di tutela giurisdizionale nell'Unione bancaria*, 2020.
42. Daniela VITIELLO, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, 2020.
43. Gianpaolo Maria RUOTOLO, *Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati*, 2021.
44. Maria Luisa TUFANO, Sara PUGLIESE, Mariaconcetta D'ARIENZO (a cura di), *Sovranazionalità e sovranismo in tempo di COVID-19*, 2021.

